

COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA
QUATTORDICESIMA SEZIONE/COLLEGIO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La sentenza emessa dalla CTP di Rimini deve essere confermata.

Deve premettersi che la motivazione del giudice di prime cure, dopo aver compiutamente esaminato le questioni proposte dalle parti ha fornito contezza delle ragioni per le quali non sono state accolte le questioni di parte resistente indicando con argomentazione chiara e condivisibile come l'obbligo tributario di cui si verte non era in capo alla ricorrente odierna resistente bensì al defunto D.S.B..

Questo perché:

- l'avviso di accertamento del giudizio è relativo all'omessa dichiarazione di successione del defunto D.S.B., il quale doveva presentarla entro 12 mesi dalla morte della di lui moglie P.V., avvenuta in data 16/09/2011;

- non è stata contestata a L.P.E. l'omessa dichiarazione di successione "in proprio", ma l'omissione, quale erede del de cuius, circostanza che si evince dalla intestazione dell'atto di accertamento e nella motivazione del provvedimento impugnato, ove viene chiaramente precisato che D.S.B., è colui al quale viene attribuito l'attivo ereditario costituito da fabbricati ed è colui che viene identificato come chiamato all'eredità e come tale, soggetto passivo dell'imposta.

Trattandosi quindi di un obbligo tributario nato in capo a D.S.B., occorre accertare se possa trasmettersi alla ricorrente, quale semplice (allo stato) chiamata all'eredità, come sostiene l'Agenzia delle entrate.

Quindi non si verte dell'obbligo di presentazione di dichiarazione di successione che grava sul chiamato bensì di accertare se possa dirsi tenuta l'appellata per un debito non ancora provatamente passato nel suo patrimonio.

Si è enunciato dalla CTP il principio della S.C. (sentenza 29/03/2017 n-8053)1: l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. n- 10729/09) che non ha rilievo ai fini dell'assunzione della qualità di erede che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costituito del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. tu 6479 del 2001, Cass. ru2849/1992).

Se ne deriva pertanto che, vertendosi di debito tributario del de cuius, solo con l'accettazione dell'eredità il chiamato può essere tenuto a risponderne.

Si è affermato inoltre che, poiché l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, salvo l'adozione di comportamenti da cui derivarsi un'accettazione tacita dell'eredità, di cui la prova deve fornirsi dalla amministrazione finanziaria.

Non consta a tutt'oggi che l'odierna resistente abbia accettato l'eredità, con l'effetto che il debito tributario già in capo al de cuius non può dirsi esser stato a lei trasmesso.

Tanto premesso, va in questa sede affermato il principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, per cui la sentenza di secondo grado deve confrontarsi effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione salve le ipotesi in cui l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice. Esaminando la sentenza di primo grado ed i motivi di appello non può che rilevarsi come l'appello si risolva in una riproposizione di questioni già ampiamente ed esaustivamente esaminate dal giudice di prime cure, riportandosi alle medesime questioni, in assenza di argomentazioni concretamente diverse da quelle già esaminate, valutate e respinte nella sentenza impugnata. Nel riferito contesto s'impone quindi la conferma dell'impugnata sentenza. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in Euro 1000.

1Sez. 5 - Sentenza n. 8053 del 29/03/2017 (Rv. 643603 - 01)

In materia tributaria, l'assunzione delle obbligazioni del "de cuius" richiede l'accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 346 del 1990, l'assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l'Amministrazione finanziaria a notificare l'atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l'onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia.

Sez. 5 - Ordinanza n. 13639 del 30/05/2018 (Rv. 649084 - 01)

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.

Sez. 5 - Ordinanza n. 15871 del 24/07/2020 (Rv. 658407 - 01)

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'eredità dopo l'iscrizione stessa).

Conclusione

Bologna il 13 aprile 2022.